



0000000000

Prot. 4755/6214/3

*Ministero dell'Ambiente**e della Tutela del Territorio*

COPIE DEI DOCUMENTI

16.07.08 003073

UFF. CONTR. INFRASTR.
E TERRITORIO**DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ PER LA VITA**

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

VISTO l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Venezia (Porto Marghera)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";

VISTA la nota di ARPAV dell'11 novembre 2005 con protocollo n. 73319/05/DAP, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 23444/QdV/DI del 21 novembre 2005, nella quale si esprime un parere positivo con prescrizioni in merito alla validazione complessiva delle attività di caratterizzazione svolte da Syndial SpA nell'area "Vecchio Petrolchimico";

VISTA la nota di Syndial SpA consegnata a mano in data 22 dicembre 2005, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 26344/QdV/DI del 23 dicembre 2005 con la quale è stato trasmesso, tra gli altri elaborati progettuali, il "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza - Area Vecchio Petrolchimico";

VISTA la nota di APAT del 28 dicembre 2005, con protocollo n. 46807, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 26767/QdV/DI in data 30 dicembre 2005, contenente un parere istruttorio sul

REG. IO ALLA CORTE DEI CONTI
ANN. 18 AGO 2008
UFFICIO CENTRALE DEL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTO

DEI TERRITORI
Reg. N° 5 Fog. 101
CONSIGLIERE
Roberto Decca

(
F
l
te
de
de
20
sic
not
CO
Seg

14

“Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza - Area Vecchio Petrolchimico”;

VISTE le note tecniche di integrazione al “Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Vecchio Petrolchimico”, trasmesse da Syndial SpA con le note del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-200/05, del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-201/05, del 4 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC 03/06 e del 5 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC 04/06, rispettivamente acquisite dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 26739/QdV/DI del 29 dicembre 2005, n. 26738/QdV/DI del 29 dicembre 2005, n. 0278/QdV/DI del 5 gennaio 2006 e n. 371/QdV/DI del 9 gennaio 2006;

VISTA la nota della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 gennaio 2006, con protocollo n. 0069, indirizzata ad APAT, ISS ed ARPAV, contenente una richiesta di pareri istruttori in merito ai progetti definitivi di bonifica da esaminare nella Conferenza di servizi decisoria del 31 gennaio 2006;

VISTA la nota di APAT del 9 gennaio 2006, con protocollo n. 542, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 508/QdV/DI in data 10 gennaio 2006, contenente una nota tecnica relativa al fattore di aderenza per contatto dermico con il suolo utilizzato nell’applicazione dell’analisi di rischio relativamente al “Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Vecchio Petrolchimico”;

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 31 gennaio 2006 che ha deliberato di ritenere approvabile con prescrizioni il “Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza -- Area Vecchio Petrolchimico” così come integrato dalle richiamate note di Syndial SpA del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-200/05, del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-201/05, del 4 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC 03/06 e del 5 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC 04/06;

VISTA la nota di Syndial SpA del 12 aprile 2006 con protocollo n. PRA/AUC-054/06, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 7781/QdV/DI in data 14 aprile 2006, con la quale si trasmette, tra l’altro, il documento “Progetto definitivo di bonifica del sito Syndial – Nota tecnica integrativa di recepimento alle prescrizioni della Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 – area Vecchio Petrolchimico”, contenente il recepimento delle prescrizioni formulate nella Conferenza di servizi decisoria del 31 gennaio 2006, relativamente al “Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Vecchio Petrolchimico”, così come integrato dalle richiamate note successive di Syndial SpA;

CONSIDERATO che in data 13 aprile 2006 si è svolta una riunione della Segreteria Tecnica ex articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n.

4

308, con la partecipazione di rappresentanti di Syndial SpA, nel corso della quale sono state formulate delle prescrizioni relativamente al "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza - Area Vecchio Petrolchimico";

VISTA la nota di APAT del 27 aprile 2006, con protocollo n. 12759, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 8605/QdV/DI in data 27 aprile 2006, contenente un parere sul documento "Progetto definitivo di bonifica del sito Syndial - Nota tecnica integrativa di recepimento alle prescrizioni della Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 - area Vecchio Petrolchimico";

CONSIDERATO che in data 27 e 28 aprile 2006 si è svolta una riunione della Segreteria Tecnica ex articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308 nel corso della quale sono state formulate delle prescrizioni relativamente al "Progetto definitivo di bonifica del sito Syndial - Nota tecnica integrativa di recepimento alle prescrizioni della Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 - area Vecchio Petrolchimico";

VISTA la nota del 5 ottobre 2006, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 20645/QdV/DI in data 19 ottobre 2006, con la quale la Segreteria Tecnica ex articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308 trasmette alla Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio il verbale della riunione del 27 e 28 aprile 2006;

VISTA la nota della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 20 novembre 2006, con protocollo n. 23138/QdV/DI che evidenzia il mancato recepimento da parte di Syndial SpA di una serie di prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006;

VISTA la nota di Syndial SpA del 29 novembre 2006, con protocollo n. DGEN/AR/133/mc, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 24226/QdV/DI del 29 novembre 2006, con la quale si trasmettono integrazioni al Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza - Area Vecchio Petrolchimico, fornendo ulteriori chiarimenti in merito alle prescrizioni indicate dalla Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 e ribadite dalla Segreteria Tecnica ex articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308;

VISTA la nota di Syndial SpA del 29 dicembre 2006, con protocollo n. PRA/AUC-152/06, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 0112/QdV/DI del 3 gennaio 2007, con la quale si trasmettono tra l'altro integrazioni al Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza - Area Vecchio Petrolchimico, fornendo ulteriori chiarimenti in merito alle prescrizioni indicate dalla Conferenza di servizi del 31

gennaio 2006 e ribadite dalla Segreteria Tecnica ex articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308;

CONSIDERATO che in data 18 e 19 gennaio 2007 si è svolta una riunione della Segreteria Tecnica ex articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel corso della quale, esaminate le note di Syndial SpA contenenti le risposte alle richieste relative al “Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Vecchio Petrolchimico”, preso atto dell’adesione della Società ad alcune delle prescrizioni in precedenza fissate dalla Conferenza di Servizi del 31 gennaio 2006, dalla stessa Segreteria e dall’ARPAV, sono state ribadite esclusivamente le seguenti prescrizioni:

- a) in merito alla svincolabilità delle aree:
 - quelle sottoposte a precedenti misure di sicurezza o a scortico superficiale saranno svincolabili previa certificazione degli interventi, con individuazione delle relative particelle catastali ed annotazione sul relativo certificato di destinazione urbanistica dei vincoli relativi al mantenimento dello stato dei luoghi e delle relative misure di sicurezza;
 - quelle di pertinenza della bonifica saranno svincolabili solo a bonifica avvenuta nelle aree confinanti o ricomprese al loro interno e relativa certificazione delle stesse;
- b) avendo l’analisi di rischio evidenziato una criticità per la via di esposizione contatto diretto per benzene, benzo(k)fluorantene, 1,1dicloroetilene, cloruro di vinile, tetracloroetilene, nonché un rischio per inalazione di vapori indoor per benzene, 1,1dicloroetilene, cloruro di vinile, diclorometano, tricloroetilene e tetracloroetilene, le tecnologie di bonifiche dovranno essere mantenute in applicazione fino al raggiungimento della migliore prestazione ottenibile, anche ricorrendo, ove possibile, all’applicazione di più tecnologie. Qualora al termine dell’intervento di bonifica si dovesse evidenziare, per i composti sopra citati, ancora una situazione di criticità (a valle di un’ulteriore analisi di rischio condotta con i dati effettivi di concentrazione residua) dovranno essere adottate idonee misure di messa in sicurezza e/o mitigazione al fine di interrompere il percorso di esposizione e dovranno essere condotti monitoraggi in accordo con gli Enti di controllo;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 3287/QdV/DI/B del 26 gennaio 2007 recante il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14^{ter} della Legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria del 31 gennaio 2006 che ha dichiarato approvabile con prescrizioni il “Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Vecchio Petrolchimico”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare del 9 febbraio 2007 con protocollo n. 3323/QdV/M/DI/B, con il quale si è autorizzato, in via provvisoria e con prescrizioni, l'avvio dei lavori per la realizzazione degli interventi di bonifica previsti nel "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Vecchio Petrolchimico", trasmesso da Syndial SpA con nota consegnata a mano in data 22 dicembre 2005, così come integrato dai documenti trasmessi da Syndial SpA con le note del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-200/05, del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-201/05, del 4 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC 03/06 e del 5 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC 04/06, del 12 aprile 2006 con protocollo n. PRA/AUC-054/06, del 29 novembre 2006, con protocollo n. DGEN/AR/133/mc e del 29 dicembre 2006, con protocollo n. PRA/AUC-152/06;

VISTA la nota della Regione Veneto del 28 marzo 2007 con protocollo n. 177747/57.08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9132/QdV/DI del 4 aprile 2007 nella quale si sottolinea che le garanzie finanziarie previste dall'articolo 242, comma 7, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere prestate alle Province, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che ha trasferito alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

VISTO il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, reso con nota con protocollo n. P13 del 13 maggio 2008, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 11852/QdV/DI del 23 maggio 2008;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Vecchio Petrolchimico", trasmesso da Syndial SpA con nota consegnata a mano in data 22 dicembre 2005, così come integrato dai documenti trasmessi da Syndial SpA con le note del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-200/05, del 29 dicembre 2005 con protocollo n. ⁶⁹⁵⁹ PRA/AUC-201/05, del 4 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC 03/06 e del 5 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC 04/06, del 12 aprile 2006 ⁷⁷²⁹ con protocollo n. PRA/AUC-054/06, del 29 novembre 2006, con protocollo n. DGEN/AR/133/mc e del 29 dicembre 2006, con protocollo n. PRA/AUC-152/06, con le seguenti prescrizioni: ⁹⁵¹⁴
 - a) in merito alla svincolabilità delle aree:

- quelle sottoposte a precedenti misure di sicurezza o a scortico superficiale saranno svincolabili previa certificazione degli interventi, con individuazione delle relative particelle catastali ed annotazione sul relativo certificato di destinazione urbanistica dei vincoli relativi al mantenimento dello stato dei luoghi e delle relative misure di sicurezza;
 - quelle di pertinenza della bonifica saranno svincolabili solo a bonifica avvenuta nelle aree confinanti o ricomprese al loro interno e relativa certificazione delle stesse;
- b) poiché l'analisi di rischio ha evidenziato una criticità per la via di esposizione contatto diretto per benzene, benzo(k)fluorantene, 1,1dicloroetilene, cloruro di vinile, tetracloroetilene, nonché un rischio per inalazione di vapori indoor per benzene, 1,1dicloroetilene, cloruro di vinile, diclorometano, tricloroetilene e tetracloroetilene, le tecnologie di bonifiche dovranno essere mantenute in applicazione fino al raggiungimento della migliore prestazione ottenibile, anche ricorrendo, ove possibile, all'applicazione di più tecnologie. Qualora al termine dell'intervento di bonifica si dovesse evidenziare, per i composti sopra citati, ancora una situazione di criticità (a valle di un'ulteriore analisi di rischio condotta con i dati effettivi di concentrazione residua) dovranno essere adottate idonee misure di messa in sicurezza e/o mitigazione al fine di interrompere il percorso di esposizione e dovranno essere condotti monitoraggi in accordo con gli Enti di controllo.
2. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto definitivo di bonifica di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 31 gennaio 2006.
 3. È autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nel Progetto definitivo di bonifica di cui al comma 1.
 4. Il Progetto definitivo di bonifica di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
 5. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto definitivo di bonifica di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Venezia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti o di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle limite soglia di contaminazione indicate Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso del sito, che comportino una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti agli interventi di bonifica previsti nel progetto di cui al comma 1 dell'articolo 1, dovrà essere predisposta da Syndial SpA un'apposita variante al "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di messa in sicurezza dell'area denominata Vecchio Petrolchimico", da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui al comma 1 dell'articolo 1, dovrà essere prestata, qualora non lo sia già stata al momento dell'autorizzazione all'avvio dei lavori in via provvisoria, una fidejussione a cura di Syndial SpA a favore della Provincia di Venezia, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di messa in sicurezza dell'area denominata Vecchio Petrolchimico" in € 28.096.000,00 (euro ventottomilioninovecentaseimila,00).

IL DIRETTORE GENERALE



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
Presso il MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
VISTO n. 305
Addi, 10/1/08

IL DIRETTORE

